

REGIONE BASILICATA

Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati, per il conferimento di incarichi di componenti dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito – Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art.3 della Legge Regionale 25 ottobre 2010, n.31 e s.m.i.

Art. 1 - Premessa

1. La Regione Basilicata intende procedere al conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione in qualità di componenti dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito – Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art.3 della Legge Regionale 25 ottobre 2010, n.31 e s.m.i. "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 – Modifica art.43 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n.7 – Modifica art.10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i."

2. Gli esperti esterni cui conferire l'incarico devono avere elevata professionalità e comprovata esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art.2 - Funzioni

1. All'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito, in qualità di nucleo di valutazione, sono attribuite le seguenti funzioni, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.31/2010 e successive modifiche e integrazioni:

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) validare la relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- c) verificare il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di merito, proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne sussistano i presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi difformità rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;
- d) proporre, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle singole amministrazioni, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;
- e) definire Linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine di definire linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti;
- f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione delle performance, sulla base delle norme nazionali;
- g) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) proporre e coordinare iniziative formative da sviluppare all'interno del sistema regionale sulle materie di sua competenza.

2. All'Autorità, inoltre, nella sua qualità di Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del Presidente, rese anche per le finalità proprie del controllo strategico:

- a) funzioni ispettive interne relativamente a specifiche attività amministrative;
- b) azioni di audit, anche su proposta dei Direttori generali, con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;
- c) funzioni di analisi di impatto delle politiche pubbliche adottate dal sistema regionale;
- d) azioni di sviluppo della partecipazione dei cittadini, in particolar modo relativamente a sistemi di programmazione e valutazione delle performance degli enti del sistema regionale;

e) analisi comparative degli outcome dei singoli enti del sistema regionale, con altri enti a livello nazionale e internazionale.

Le funzioni di cui al presente punto 2, a esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito dei quali vengono definite le competenze e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.

3. L'Autorità, per le funzioni di cui ai punti precedenti, sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

4. L'Autorità svolge le proprie funzioni per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, gli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, nonché per quelli successivamente istituiti in quanto organo unitario per lo sviluppo del sistema regionale.

5. L'Autorità provvede altresì agli adempimenti inerenti i cicli della performance degli anni precedenti non ancora conclusi alla data del suo insediamento.

Art.3 - Requisiti richiesti ai fini della nomina

1. Requisiti generali

I candidati devono:

- a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza o che abbia superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia, alla data di presentazione dell'istanza.

2. Requisiti attinenti all'area delle conoscenze

I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale in materie giuridiche, economiche, sociali, statistiche, finanziarie, tecniche o scientifiche. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea. Valgono le equipollenze previste dalla vigente disciplina in materia.

Per le lauree in materie diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al predetto titolo di studio post-universitario, è richiesto il possesso dell'esperienza, prevista al punto n. 3, di almeno sette anni.

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie sopra indicate, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche e private.

3. Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali

I candidati devono essere in possesso di comprovata esperienza professionale *post lauream* di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

Ai fini della nomina in qualità di componente dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione, assume rilievo l'esperienza già maturata in qualità di presidente o componente di Nucleo di valutazione/OIV, anche presso altra amministrazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5, lett. h, in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall'incarico prima della scadenza.

4. Requisiti attinenti all'area delle capacità

I candidati devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità.

I candidati medesimi devono illustrare in curriculum redatto in formato europeo debitamente sottoscritto, le esperienze che ritengano significative in relazione al ruolo da svolgere.

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di Nucleo di valutazione/OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e illustrare l'attività svolta in tale qualità.

5. Requisito linguistico

I candidati devono avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.

Se di cittadinanza non italiana, devono altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

6. Conoscenze informatiche

I candidati devono avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 4 - Divieto di nomina

1. Non possono essere nominati coloro che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

b) siano dipendenti in servizio presso la Regione Basilicata, gli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, nonché presso quelli successivamente istituiti;

c) ricoprano, presso la Regione Basilicata, gli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, nonché presso quelli successivamente istituiti la carica di Revisori dei Conti.

2. Non possono essere inoltre nominati, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. Rimangono ferme altre cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui alla L.n.190/2012, al D.Lgs.n.39/2013 e alle altre norme e discipline di settore.

Art.5 – Conflitti di interesse e cause ostative

1. Non possono essere nominati coloro che:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione Basilicata o negli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, nonché quelli successivamente istituiti, nei tre anni precedenti la nomina;

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, gli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, nonché quelli successivamente istituiti;

d) si trovino, nei confronti della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, degli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, nonché di quelli successivamente istituiti, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

e) abbiano riportato, qualora dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Regione Basilicata;

g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Regione Basilicata, gli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge regionale

14 luglio 2006, n. 11, nonché presso quelli successivamente costituiti, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;

h) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV o Nuclei di valutazione prima della scadenza del mandato.

2. In ogni caso l'assenza delle situazioni di cui al presente articolo nonché di quelle al precedente articolo 4 deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Art.6 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

1. I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di interesse, dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.valutazione.merito@cert.regione.basilicata.it , **a pena di esclusione**, i seguenti documenti in formato PDF:

- domanda di partecipazione all'avviso, indirizzata al Presidente della Giunta della Regione Basilicata, sottoscritta digitalmente, nella quale, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno attestare le proprie complete generalità, indicare i recapiti, dichiarare in modo dettagliato l'esistenza di tutti i requisiti richiesti e l'assenza delle situazioni di cui agli articoli 4 e 5. La domanda dovrà inoltre contenere l'espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura ai sensi del D.Lgs.196/2003;
- dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo sottoscritto digitalmente, da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti;
- relazione sintetica (preferibilmente max 3 pagine) sottoscritta digitalmente, di accompagnamento al curriculum, illustrativa delle esperienze professionali maturate ritenute più significative rispetto all'incarico per il quale si presenta la manifestazione di interesse;
- copia del documento di identità in corso di validità.

2. Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso farà fede la data di spedizione del messaggio PEC.

La presentazione della domanda con modalità diverse dalla PEC, la mancata sottoscrizione dei documenti, il superamento della data di scadenza per la presentazione ovvero qualunque difformità dalle prescrizioni del presente avviso costituiranno motivo di non ammissibilità.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di carattere tecnico, di qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda, rammentandosi che non è possibile l'invio alla casella di posta certificata sopraindicata di email da caselle di posta non certificata. L'Amministrazione non assume, altresì, alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R., in conformità alla vigente normativa.

5. La domanda dovrà pervenire, a cura dell'interessato, entro e non oltre n. 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

Art.7 - Procedura

1. I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso istruttoria dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione. L'accertamento riguarderà la completezza delle domande pervenute nei termini e nei modi di cui al presente avviso e il possesso dei requisiti richiesti.

2. In esito all'istruttoria dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione si procederà alla formazione di un elenco di candidati in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso che verrà inviato, unitamente alla documentazione pervenuta, al Presidente della Giunta della Regione Basilicata ed al Presidente del Consiglio Regionale.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Regionale, nominerà, nel

rispetto dell'equilibrio di genere, i tre componenti dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito – Organismo Indipendente di Valutazione, uno dei quali con funzione di Presidente.

4. In caso di sostituzione di uno o più componenti il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Consiglio Regionale, si riserva di attingere dall'elenco dei candidati idonei per l'individuazione dei nuovi componenti.

Art.8 - Durata dell'incarico - Trattamento economico

1. Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, ed è rinnovabile una volta sola.

2. L'attività sarà svolta di norma presso la sede della Regione Basilicata.

3. I nominativi dei componenti a cui verrà conferito l'incarico e i rispettivi curricula saranno pubblicati sul sito istituzionale.

4. A garanzia dell'indipendenza dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito – Organismo Indipendente di Valutazione, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico - amministrativo dell'amministrazione che li ha designati. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

5. Il compenso annuo per ciascun componente è pari a 50.000 euro lordi, e per il componente individuato come Presidente è pari a 55.000 euro lordi, oltre oneri di legge (contributi previdenziali e eventuale IVA a carico del committente).

Art.9 - Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla definizione del procedimento di cui al presente avviso e la conseguente attività esecutiva oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (Finalità del trattamento).

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata individuati quali incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento),

possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative.

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

L'interessato al trattamento dati può, nei confronti del Titolare del trattamento, esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).

9. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro, n. 4, CAP 85100, pec: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, peo: amministrazione.digitale@regione.basilicata.it. Il Responsabile della protezione dei dati nominato con DGR 431/2018 è raggiungibile al seguente indirizzo pec: rpd@cert.regione.basilicata.it o all'indirizzo peo: rpd@regione.basilicata.it

Art.10 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare motivato provvedimento di revoca, proroga o modifica del presente avviso.
2. L'inoltro delle domande di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso.
3. Il presente avviso non vincola l'ente che si riserva la facoltà o meno di procedere all'affidamento dell'incarico.
4. Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle norme di carattere generale vigenti in materia.

Art.11 - Pubblicazione

1. Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nella sezione Avvisi e Bandi del sito internet istituzionale www.regione.basilicata.it.